



Prot. n. 46386 del 17/11/2021

➔ Ai Dipendenti comunali
e.p.c Dirigenti
e.p.c. Responsabili di Servizio
e.p.c Ditta Omnia Srl

Oggetto: **Congedi parentali straordinari Covid-19 ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 146/2021**

Il decreto fiscale (D.L. n. 146/2021) ripropone fino al 31/12/2021 i congedi parentali straordinari Covid-19 per i genitori/lavoratori dipendenti, riconosciuti fino al 30/06/2021 dal D.L. n. 30/2021, in caso di sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché per la quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Si evidenzia che la nuova disposizione non riconosce più al genitore/lavoratore, nelle suddette ipotesi, il diritto di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile e nemmeno subordina la possibilità di fruire del congedo Covid-19 all'impossibilità, sempre per il genitore/lavoratore, di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile.

Entrando nel merito dei benefici riconosciuti dall'art. 9 del D.L. n. 146/2021, riepiloghiamo quanto segue:

► **Lavoratore dipendente con figlio minore di 14 anni**

Il lavoratore dipendente con figlio convivente minore di 14 anni, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:

- a) della sospensione dell'attività didattica o educativa (asilo nido e scuola dell'infanzia) in presenza del figlio, disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione;
- b) dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, risultante da certificazione/attestazione del medico di base o del pediatra di libera scelta, oppure da provvedimento/comunicazione della ASL territorialmente competente (la documentazione deve indicare il nominativo del figlio e la durata della prescrizione);
- c) della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

E' importante sottolineare che la fruizione del congedo può essere riconosciuta **solo se il figlio risulta essere anagraficamente convivente con il genitore/lavoratore richiedente.**



► **Lavoratore dipendente con figlio disabile in situazione di gravità accertata**

A prescindere dall'età anagrafica del figlio, il diritto alla fruizione del congedo parentale straordinario Covid-19 è riconosciuto altresì ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992 (non è previsto in questo caso il requisito della convivenza):

- a) per la durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio;
- b) per la durata della quarantena del figlio;
- c) nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.

► **In entrambi i casi (figlio minore di 14 anni o disabile in situazione di gravità):**

- ☞ il congedo può essere fruito sia per l'intera giornata che anche in modalità oraria;
A tal fine è opportuno chiarire che stante l'analogia di tale congedo con il congedo parentale ordinario, anche lo specifico Congedo Covid-19 potrà essere fruito ad ore ma per una durata pari almeno a tre ore continuative (c.d. fruizione pari a mezza giornata lavorativa).
- ☞ per i periodi di congedo fruiti, è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'art. 23 del T.U. in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità ex D.Lgs. n. 151/2001, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo; gli stessi periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
- ☞ Eventuali periodi di congedo parentale ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 151/2001, fruiti dai genitori a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 fino alla data di entrata in vigore del decreto (22/10/2021), potranno essere convertiti, a domanda del lavoratore, nel congedo parentale Covid-19 con diritto all'indennità del 50% della retribuzione e non saranno computati né indennizzati a titolo di congedo parentale ordinario; dovrà comunque trattarsi di periodi di congedo precedentemente richiesti in caso di:
 - a) sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio;
 - b) sospensione delle attività dei centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura;
 - c) infezione da SARS-CoV-2 del figlio;
 - d) quarantena del figlio.

► **Lavoratori dipendenti con figli minori di età compresa fra 14 e 16 anni**

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni (anche in questo caso non è previsto il requisito della convivenza), uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto di astenersi dal lavoro, senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata:

- a) della **sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio**, disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione;



- b) dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, risultante da certificazione/attestazione del medico di base, oppure da provvedimento/comunicazione della ASL territorialmente competente (la documentazione deve indicare il nominativo del figlio e la durata della prescrizione);
- c) della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Condizione figlio/a	Durata Congedo Covid-19 in tutto o in parte alla durata della	retribuzione	Modalità fruizione	Requisito convivenza
figlio minore di 14 anni	sospensione Dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio;	Indennità al 50%	il congedo può essere fruito sia per l'intera giornata che anche in modalità oraria	SI
Figlio disabile ai sensi della legge n. 104/1992 senza limiti di età	sospensione delle attività dei centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura; infezione da SARS-CoV-2 del figlio; quarantena del figlio.			NO
figli minori di età compresa fra 14 e 16 anni	sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio della quarantena del figlio	senza corresponsione di retribuzione o indennità	il congedo può essere fruito sia per l'intera giornata che anche in modalità oraria	NO

In tutti i casi il congedo straordinario COVID-19 NON può essere fruito negli stessi giorni da entrambi i genitori, ma solo in modalità alternata tra gli stessi;

★Permessi per assistere figli con disabilità - Ipotesi di compatibilità

Il genitore lavoratore dipendente può cumulare nell'arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i permessi di cui all'art. 33, commi 3 e 6, della L. n. 104/1992, anche se fruiti per lo stesso figlio.

Analogamente, vista la natura speciale ed emergenziale della tutela in esame, è possibile cumulare nell'arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale di cui all'articolo 33 del D.Lgs n. 151/2001 e con il congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo, anche fruito per lo stesso figlio.

È inoltre possibile fruire del congedo COVID-19 nelle stesse giornate in cui l'altro genitore presente nel nucleo familiare stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui all'art. 33, commi 3 e 6, della L.



n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all'articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo; ciò in quanto si tratta di benefici diretti a salvaguardare due situazioni diverse non contemporaneamente tutelabili tramite l'utilizzazione di un solo istituto.

- **In tutti i casi (figlio minore di 14 anni o disabile o di età compresa tra 14 e 16 anni):**
- Per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo Covid-19 oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire del medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di 14 anni avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure;
 - i congedi di cui all'art. 9 del D.L. n. 146/2021 possono essere utilizzati fino al 31/12/2021;

N.B. Si ritiene opportuno precisare per completezza che per quanto riguarda **le indicazioni procedurali circa la riammissione in servizio del dipendente-genitore dopo assenza per malattia covid 19 correlata e la relativa certificazione che il Dipendente deve produrre al Comune di Monterotondo** si rimanda alla Circolare del Segretario generale n.16008 del 22.04.2021 "Riammissione in servizio dopo assenza per malattia COVID-19 correlata e alla Circolare del Ministero della salute n.0036254-11/08/2021 "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia"

N.B: Si allega alla presente il relativo modulo per la richiesta del congedo parentale straordinario Covid-19

Monterotondo 17/11/2021

Il Responsabile Posizione Organizzativa
Servizio Programmazione, Controlli e Risorse umane
Trattamento giuridico
Dott. Cristiano De Angelis

Il Segretario Generale
Dirigente Servizio Risorse Umane
(Trattamento Giuridico)
Dott.ssa Giuseppina Antonelli